

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto** il Regolamento (CE) 300/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile;
- Visto** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21/07/2009 che individua l'ENAC quale Autorità responsabile del coordinamento e del monitoraggio dell'attuazione delle norme fondamentali comuni in tema di sicurezza;
- Visto** il Regolamento (UE) 2015/1998 della Commissione del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile;
- Vista** la circolare ENAC SEC-01A "Certificazione degli istruttori";
- Vista** l'attività di monitoraggio documentale effettuata dalla Direzione Regolazione Security e che ha, tra l'altro, interessato gli attestati di security rilasciati dagli istruttori certificati ai partecipanti ai corsi svolti;
- Considerato** che da tale monitoraggio è emersa la necessità di meglio chiarire alcuni aspetti della Circolare SEC-01A e di disciplinare il transito degli istruttori certificati degli Enti di Stato nell'elenco "Istruttori certificati privati";
- Considerato** che la Circolare ENAC SEC-01A sarà oggetto di revisione secondo il piano normativo approvato dall'ENAC;

DISPONE

nelle more della revisione della normativa attualmente in vigore in materia di certificazione degli istruttori, si integra la Circolare ENAC SEC-01A "Certificazione degli istruttori" come segue:

Al punto 9 – OBBLIGHI DELL'ISTRUTTORE CERTIFICATO:

al sesto capoverso, dopo il periodo: "la ditta, società, impresa, ecc. che ne ha chiesto la formazione", si aggiungono i seguenti capoversi:



“L’istruttore che omette la comunicazione di inizio di un corso di formazione per più di 3 volte nel corso dell’anno, senza giustificazione, viene sospeso ai sensi del punto 14, n. 4, della presente Circolare. Pertanto l’ENAC si riserva di effettuare riscontri e controlli sia documentali che attraverso i propri ispettori per accertare la regolarità delle comunicazioni.

I corsi non potranno avere un numero di partecipanti superiore a 15, sia se effettuati in presenza, sia se effettuati in modalità da remoto.”

Al punto 10 – MODALITA’ DI REDAZIONE DEL PROGRAMMA DIDATTICO DI FORMAZIONE

Al sesto capoverso, dopo il periodo: “L’istruttore dovrà tenere un archivio cartaceo e informatico sia del registro presenze, sia degli attestati rilasciati per ogni singolo corso”, si aggiungono i seguenti capoversi:

“Tale archivio dovrà essere conservato a cura esclusiva dell’istruttore certificato, senza possibilità di delega, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Gli attestati rilasciati dovranno riportare il numero progressivo e la data di fine corso o del test finale, se previsto. Sia il numero progressivo che la data di rilascio devono essere in ordine sequenziale e la data di rilascio dovrà coincidere con la data di fine corso o di effettuazione del test finale, come indicato nel modello allegato alla circolare SEC 05 A.

La numerazione degli attestati rilasciati dovrà iniziare da 000001/20XX per ogni anno solare (ad es: 000001/2021, 000002/2021, ecc.).

L’elenco degli attestati dovrà essere unico per ogni istruttore, sia per i corsi in presenza che per i corsi effettuati in modalità da remoto.

L’elenco degli attestati rilasciati dall’istruttore certificato dovrà contenere solo gli attestati di aviation security; non sono pertanto consentiti elenchi contenenti anche altre attività svolte dall’istruttore in settori differenti.

La violazione di quanto disposto nei punti 9 e 10 equivale a non conformità ai sensi del successivo punto 17.”

Al punto 12 – MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI ISTRUTTORE



Dopo l'ultimo capoverso, si aggiunge il seguente: “Gli istruttori degli Enti di Stato - certificati prima dell'entrata in vigore della Circolare SEC-01A - che cessino le proprie mansioni presso gli Enti di appartenenza, per pensionamento, dimissioni, licenziamento o altro, potranno transitare, a richiesta, dall'elenco “Istruttori Enti di Stato” all'elenco “Istruttori certificati privati” previo esame di nuova certificazione. Le modalità della prova di esame verranno definite con separato provvedimento.”

ENTRATA IN VIGORE

La presente disposizione entra in vigore il 1 settembre 2020.

Dott. Alessio Quaranta

(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

rm/RSE

